

*Hanno scritto...hanno detto... ..ad Atlasorbis...*



**Risponde l'Avvocato Gianluca Piccinni**



**Egr. Avvocato, sono un militare che ha subito una contaminazione da uranio impoverito durante una missione all'estero. E' possibile ottenere il risarcimento del danno e in che termini? (A.V. Catania).**

Con il DPR 37/2009, di recente pubblicazione, si è finalmente proceduto ad una regolamentazione dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali.

Il DPR attua quanto previsto all'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ovvero che al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

L'art. 2 del decreto stabilisce i soggetti

beneficiari, mentre la procedura da seguire per il conferimento dell'elargizione è indicata al successivo art. 3, e prevede la presentazione di una domanda al Ministero della Difesa entro il termine perentorio di sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, mentre per gli eventi dannosi verificatisi dopo la data di entrata in vigore del citato decreto la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e, comunque, non oltre il 31.12.2010. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza.

L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per fattori e le circostanze indicate all'art. 2, comma 1, delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti è effettuato seguendo le procedure di cui al DPR 461/01.

In ragione della perentorietà dei termini, Le consiglieri di provvedere al più presto alla presentazione della domanda onde evitare decadenze.



**Gentile Avv. Piccinni, mio cognato è amministratore di un'impresa che**

**ha partecipato ad una gara d'appalto indetta da un Comune per l'affidamento del servizio di mensa scolastica; nonostante la sua impresa si fosse classificata al primo posto in graduatoria, l'Amministrazione si è rifiutata di aggiudicare la gara e stipulare il contratto.**

**E' lecito tale comportamento? (G.M. Latina)**

Va innanzitutto premesso che in tema di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, l'art. 81 comma 3, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, ha fissato a livello normativo il principio giurisprudenziale secondo cui il potere di non aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, ma pur sempre in aderenza ai principi di ragionevolezza, non discriminazione, proporzionalità, affidamento e buona fede in senso oggettivo.

La potestà di non aggiudicare la gara, da parte dell'Amministrazione, è esercitabile, dunque, solo in presenza di circostanze obiettivamente rilevanti e non preventivabili e prevenibili al momento della predisposizione della *lex specialis*.

Resta ovviamente inteso che ove tali presupposti non sussistano, l'impresa può ricorrere al Tar competente per chiedere l'annullamento del provvedimento ed il risarcimento del danno nella misura del 10% dell'importo a base d'asta, come ribassato dall'offerta presentata dall'impresa, purchè quest'ultima dimostri di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili per l'espletamento di altri servizi.